

DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020

231/2020/R/GAS

ADOZIONE DI UN PARERE CONGIUNTO DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE ITALIANA, GRECA E ALBANESE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI TAP AG DI PROROGARE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA DECISIONE DI ESENZIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1116^a del 23 giugno 2020

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009 come emendate dalla Decisione della Commissione del 24 agosto 2012;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 942/2019, del 5 giugno 2019;
- il Regolamento EU 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive - ora Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro 6 novembre 2011;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*" (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la decisione della Commissione Europea C(2015) 1852 del 17 marzo 2015;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 novembre 2013 (di seguito: decreto del 6 novembre 2013);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAE) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion* o FJO);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013 495/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014 632/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 632/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2015 159/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 159/2015/R/gas);
- la lettera trasmessa dalla società TAP AG il 15 giugno 2020, prot. Autorità 18963 (di seguito: lettera 15 giugno 2020);
- la lettera trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 18 giugno 2020, prot. Autorità 19250 (di seguito: lettera 18 giugno 2020).

CONSIDERATO CHE:

- la società TAP AG nel 2011 ha presentato, al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, un’istanza di esenzione per un *interconnector* che attraversa la Grecia e l’Albania fino ad approdare in Italia (di seguito: gasdotto TAP);
- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato, d’accordo con le Autorità di regolazione di Grecia e Albania, la *Final Joint Opinion* recante il parere positivo, integrato con le indicazioni della Commissione europea, al rilascio dell’esenzione da parte delle Autorità competenti;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell’esenzione, recependo, tra l’altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- il paragrafo 4.10.2 della *Final Joint Opinion* aveva inizialmente previsto, in coerenza con l’articolo 36, comma 9, della Direttiva 73/09, che la decisione di esenzione perdesse effetto 3 anni dopo la sua adozione (6 giugno 2016) qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell’infrastruttura non fosse ancora iniziata e 6 anni dopo la sua adozione (6 giugno 2019) qualora, entro il medesimo

termine, l'infrastruttura non fosse ancora operativa, a meno che la Commissione non decidesse che il ritardo fosse dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto a cui la deroga è stata concessa;

- con deliberazione 632/2014/R/gas l'Autorità ha espresso un parere positivo sulla richiesta di TAP AG di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione rilasciata dal Ministero con decreto del 25 giugno 2013 ed ha conseguentemente emendato la *Final Joint Opinion* prevedendo che l'esenzione perdesse i suoi effetti se la costruzione del gasdotto non fosse cominciata entro l'1 gennaio 2018 e l'infrastruttura non fosse stata operativa alla data del 31 dicembre 2020;
- con deliberazione 159/2015/R/gas l'Autorità ha ulteriormente modificato l'opinione espressa con deliberazione 632/2014/R/gas circa la proroga della validità del periodo di esenzione per il gasdotto TAP, in conformità alla decisione adottata dalla Commissione europea C(2015) 1852 del 17 marzo 2015, prevedendo che l'esenzione perdesse i suoi effetti se la costruzione del gasdotto non fosse cominciata entro il 16 maggio 2016 e l'infrastruttura non fosse stata operativa alla data del 31 dicembre 2020;
- con lettera 15 giugno 2020, TAP AG ha trasmesso alle Autorità di regolazione dell'energia di Italia (ARERA), Albania (ERE) e Grecia (RAE) e al Ministero dello Sviluppo economico una richiesta di ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del vincolo sull'operatività del gasdotto, ferme tutte le altre condizioni previste della *Final Joint Opinion* e dai decreti ministeriali sull'esenzione, compresa la durata di 25 anni dell'esenzione;
- con lettera 18 giugno 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto all'Autorità un parere sulla richiesta trasmessa da TAP AG di cui al precedente alinea;
- la richiesta è motivata dalla situazione di incertezza sulla conclusione dei lavori derivante dalle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19 e da situazioni di ritardo accumulate in passato come dettagliato nell'opinione congiunta espressa in *Allegato A*
- la costruzione del gasdotto è completata al 95%, tuttavia la situazione di incertezza di cui al precedente alinea potrebbe ritardare l'avvio dell'operatività oltre la scadenza ultima originariamente prevista;

RITENUTO CHE:

- le motivazioni del possibile ritardo portate dalla società TAP AG siano fondate e facciano riferimento a situazioni che sono state e che sono ancora al di fuori del controllo della società e in alcuni casi anche riconducibili alla così detta "forza maggiore";
- essendo completato il 95% della costruzione dell'infrastruttura, sia interesse della società stessa completare l'opera nel più breve tempo possibile; in assenza della proroga la società si troverebbe ad affrontare ulteriori rischi e potenziali costi connessi, senza vantaggi in termini di incremento di incentivo a terminare la costruzione e ad avviare l'operatività commerciale del gasdotto;

- non si ravvisano allo stato attuale situazioni che possano far prefigurare ritardi ulteriori;
- sia pertanto opportuno esprimere parere favorevole al Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla concessione della proroga, sulla base delle motivazioni condivise con gli altri regolatori coinvolti di Albania (ERE) e Grecia (RAE) e riportate in *Allegato A*;

DELIBERA

1. di approvare, congiuntamente ai regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAE), il parere riportato nel documento “*Energy Regulators’ Joint Opinion on TAP AG’s request for a prolongation of the validity period of the Exemption Decision*” riportata in *Allegato A*;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle società TAP AG, e alle Autorità di Albania (ERE) e Grecia (RAE) al Ministero dello Sviluppo Economico e a Snam Rete Gas S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l’*Allegato A*, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini